

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2025
Scadenza versamento in acconto (16/06/2025)
Scadenza versamento a saldo (16/12/2025)

AVVISO

Il **16 giugno 2025** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L'**acconto per l'anno 2025**, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni di cui al prospetto approvato con Delibera C.C. n. 3 del 28.02.2025. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

FATTISPECIE	ALIQUOTE E DETRAZIONI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).	0,45 % Detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare degli anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n.6) della legge n.160 del 2019	esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria catastale D/10)	0,0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,81%
Aree fabbricabili	0,81%
Altri fabbricati	0,81%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP ora ATER), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, ora ATER, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0,81% Detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. N.B. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.	0,81% Riduzione del 50% della base imponibile
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Per l'applicazione dell'agevolazione è necessario che: • il comodatario abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione; • il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate; • il comodante abbia residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non possieda altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze; • l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non siano censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. L'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. N.B. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si applica la riduzione. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.	0,6% Riduzione del 50% della base imponibile
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.	Riduzione al 75% dell'imposta calcolata con aliquota ordinaria 0,81%
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia , residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Per l'applicazione dell'agevolazione occorre che vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione (Risoluzione del MEF n. 5/DF del 11 giugno 2021). N.B. Per beneficiare della riduzione occorre presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si applica la riduzione. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.	Riduzione al 50% dell'imposta calcolata con aliquota ordinaria 0,81%

Il **versamento** dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del **Comune di Soveria Simeri (I875)**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- bollettino CPP 1008857615

Codici Tributo IMU: 3912 IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze; 3916 IMU - Aree fabbricabili; 3918 IMU - Altri fabbricati; 3930 IMU – Immobili di categoria D.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non possano utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario IBAN: **IT04 P076 0103 2000 01046758874** BIC/SWIFT **BPPIITRRXXX**

Informazioni: Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune tel 0961-730406 - 0961 355376 - email : ufficio**tributi@comune.veriasimeri.cz.it** – pec: ufficio**tributi.veriasimeri@asmepec.it**